



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 115 DEL 30 ottobre 2001



A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE A TIM

Gare del 27-28 ottobre 2001 – Nona giornata andata

Brescia-Venezia 3-2
Chievo Verona-Torino 3-0
Juventus-Internazionale 0-0
Lecce-Atalanta 0-2
Milan-Bologna 0-0
Parma-Verona 2-2
Perugia-Piacenza 1-0
Roma-Lazio 2-0
Udinese-Fiorentina 1-2

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Maurizio Laudi, assistito dal Rappresentante dell'A.I.A. sig. Elio Martina e dalla segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 29-30 ottobre 2001, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 23

1) SERIE A TIM

Gare del 27-28 ottobre 2001 – Nona giornata andata

Gara Soc. Juventus – Soc. Internazionale del 27 ottobre 2001

Il Giudice Sportivo

ricevuta tempestiva segnalazione ex art. 31 comma a3 C.G.S. della Procura Federale in merito al comportamento del calciatore **Tacchinardi** Alessio (Soc. Juventus) nei confronti del calciatore Zanetti Cristiano (Soc. Internazionale) al 1° del secondo tempo;

acquisita ed esaminata la relativa integrale documentazione televisiva;
acquisito un supplemento di rapporto da parte dell'Arbitro;

osserva:

le immagini televisive evidenziano che l'episodio, oggetto della segnalazione, avvenne all'interno dell'ambito di visibilità dell'Arbitro, il quale ebbe ad accorrere nell'immediatezza nel punto ove era avvenuto il contatto tra i calciatori Tacchinardi e Zanetti.

L'Arbitro, interpellato al riguardo, ha confermato la circostanza, così scrivendo nel suo supplemento: "riguardo all'intervento di Tacchinardi su Zanetti confermo di aver controllato direttamente l'episodio che secondo quanto ho visto io si è così determinato: prima dell'esecuzione di un tiro d'angolo lo Zanetti tratteneva per la maglietta Tacchinardi, lo stesso sentendosi trattenuto si divincolava in maniera scomposta ed eccessiva un po' per liberarsi e un po' come per dire "me le togli le mani di dosso". In virtù di questo movimento lo Zanetti rimaneva effettivamente colpito al volto (anche se non in maniera particolarmente forte) dal Tacchinardi che probabilmente non si era nemmeno reso conto con esattezza della posizione del suo avversario. Non ravvedendo violenza in questo gesto, non prendevo nessun provvedimento disciplinare".

Appare evidente che nel caso di specie non ricorrono i requisiti per l'applicazione dell'art. 31 comma a3, poiché l'episodio segnalato dalla Procura Federale avvenne – come risulta anche dalle immagini – sotto il pieno e diretto controllo dell'Arbitro, il quale valutò la condotta del calciatore Tacchinardi non suscettibile di provvedimenti disciplinari.

Manca quindi, in via preliminare, la condizione essenziale voluta dall'art. 31 C.G.S. per rendere utilizzabili immagini televisive, che possono costituire fonte di prova soltanto nell'ipotesi in cui la condotta di un tesserato sia sfuggita alla percezione ed alla conseguente valutazione disciplinare degli Ufficiali di gara.

P.Q.M.

Delibera di non adottare alcuna decisione disciplinare a seguito della segnalazione della Procura Federale.

* * * * *

Gara Soc. Milan – Soc. Bologna del 2 ottobre 2001

Il Giudice Sportivo

ricevuta tempestiva segnalazione ex art. 31 comma a3 C.G.S. della Procura Federale in merito al comportamento del calciatore **Contra** Cosmin Marius (Soc. Milan) nei confronti del calciatore Zauli Lamberto (Soc. Bologna) tenuto intorno al 35° del secondo tempo;

acquisita ed esaminata la relativa integrale documentazione televisiva;
acquisito un supplemento di rapporto da parte dell'Arbitro e di un Assistente;

osserva:

le immagini televisive evidenziano che l'episodio, oggetto della segnalazione, verificatosi per l'esattezza al 40° del secondo tempo, avvenne dopo che l'azione di giuoco era terminata, con pallone uscito fuori della linea di fondo campo, mentre un altro calciatore, Maldini Paolo (Soc. Milan), era rimasto a terra in altra parte del campo per infortunio.

L'Arbitro ha precisato di non aver avuto alcuna percezione di uno scontro fra i calciatori Contra e Zauli perché intento a sincerarsi delle condizioni di Maldini. Ha aggiunto: "nel momento in cui mi voltavo verso la zona di campo dove si trovavano i due calciatori in questione notavo che l'Assistente Di Mauro era entrato sul terreno di giuoco fin dentro l'area di rigore e mi faceva cenno che il giuoco poteva riprendere".

L'Assistente Di Mauro ha specificato nel suo supplemento di aver costantemente controllato la condotta dei due calciatori Contra e Zauli, così testualmente scrivendo: "a giuoco fermo con pallone appena uscito nei pressi del palo di porta più lontano alla mia posizione sul terreno di giuoco, i suddetti atleti venivano a diverbio. Prontamente andavo di corsa fin dentro l'area di rigore e, senza perdere mai di vista i predetti calciatori notavo che gli stessi avvicinati, poggiavano il capo uno all'altro e gesticolando con le mani si spingevano. Contemporaneamente i rispettivi compagni cercavano di interporre tra i due per evitare contatti. Dalla mia posizione non scorgevo altri particolari né episodi di consumata violenza e, pertanto, non ritenevo di richiamare l'attenzione dell'Arbitro sull'accaduto".

Appare evidente che nel caso di specie non ricorrono i requisiti per l'applicazione dell'art. 31 comma a3 C.G.S., poiché l'episodio segnalato dalla Procura Federale avvenne sotto il pieno e diretto controllo di uno degli Ufficiali di gara, il quale entrò anche sul terreno di giuoco, come emerge anche da una successiva immagine contenuta quale replay nell'integrale ripresa televisiva della gara.

L'Assistente ritenne che nel comportamento di entrambi i calciatori e quindi non solo del Contra ma anche dello Zauli, anch'egli protagonista del diverbio, non sussistessero profili suscettibili di intervento disciplinare.

Manca quindi, in via preliminare, la condizione essenziale voluta dall'art. 31 C.G.S. per rendere utilizzabili immagini televisive, che possono costituire fonte di prova soltanto nell'ipotesi in cui la condotta di un tesserato sia sfuggita alla percezione ed alla conseguente valutazione disciplinare degli Ufficiali di gara.

P.Q.M.

Delibera di non adottare alcuna decisione disciplinare a seguito della segnalazione della Procura Federale.

* * * * *

Gara Soc. Roma – Soc. Lazio del 27 ottobre 2001

Il Giudice Sportivo

ricevuta tempestiva segnalazione ex art. 31 comma a3 C.G.S. della Procura Federale in merito al comportamento del calciatore **Batistuta** Gabriel Omar (Soc. Roma) nei confronti del calciatore Nesta Alessandro (Soc. Lazio) tenuto al 12° del secondo tempo;

acquisita ed esaminata la relativa integrale documentazione televisiva;
acquisito un supplemento di rapporto da parte dell'Arbitro e di un Assistente;

osserva:

le immagini televisive evidenziano che l'episodio, oggetto della segnalazione, non venne rilevato dall'Arbitro, perché egli stava controllando in quel momento l'azione in svolgimento, ed il fatto avvenne al di fuori del suo campo visivo (come confermato dallo stesso Direttore di gara nel suo supplemento).

Quanto all'Assistente, risulta sempre dalle immagini che l'episodio si verificò in linea rispetto alla visuale dell'Ufficiale di gara. In proposito il collaboratore dell'Arbitro ha così riferito nel suo supplemento: “nella gara in oggetto il giocatore capitano della Lazio sig. Nesta improvvisamente portava le mani al viso lasciandosi cadere in terra. Nei suoi pressi a circa 1,5 metri stazionava il giocatore della Roma sig. Batistuta che rimanendo immobile voltava le spalle al giocatore che si era accasciato. Interpellato con lo sguardo dall'Arbitro Cesari su quanto potesse essere accaduto, non avendo visto e percepito nulla comunicavo con un gesto allo stesso di continuare a far giocare”.

Il tenore dei supplementi ufficiali sopra riportati, non contraddetti dalle immagini televisive, rendono in via preliminare ammissibile il ricorso alla prova televisiva, essendosi trattato, nel caso di specie, di una condotta non rilevata né dall'Arbitro né dal suo collaboratore. In particolare quest'ultimo ha specificato che la prima immagine da lui

percepita fu l'atto del calciatore Nesta che si copriva il viso con le mani: quindi, chiaramente, una circostanza successiva a quella che era stata, o poteva essere stata, la causa del gesto del Nesta.

Si tratta, pertanto, di valutare le immagini della ripresa televisiva, per verificare se la condotta addebitata al calciatore Batistuta rientri o meno negli ulteriori parametri contenuti nell'art. 31 comma a3 C.G.S.

Nella ripresa integrale della gara, il gesto compiuto dal calciatore della Roma risulta soltanto da immagini trasmesse in replay. Queste documentano che il calciatore Zebina è in possesso del pallone, subito prima della linea mediana del campo, in azione di attacco verso l'area avversaria. Batistuta è l'attaccante della Roma più avanzato ed alle sue spalle vi è Nesta. Entrambi sono di spalle alla porta della Lazio, all'altezza circa della tre quarti campo. Mentre Zebina, palla al piede, ha superato la linea mediana del campo ed è piuttosto vicino alla linea laterale, Batistuta si muove lateralmente, verosimilmente per collocarsi in una posizione nella quale essere destinatario del pallone. Nesta lo segue e, sempre dalle immagini, risulta proprio a ridosso dell'avversario. Mentre il pallone è ancora tra i piedi di Zebina (che poi lo passerà lateralmente ad un compagno a lui vicino), le immagini televisive mostrano Nesta sollevarsi sui tacchi, in posizione incumbente sulle spalle di Batistuta. Quest'ultimo, che ha il braccio sinistro disteso lungo il corpo lo solleva e lo muove all'indietro con movimento veloce. Nesta rimane per qualche attimo fermo in piedi alle spalle di Batistuta, poi si copre il viso con le mani e cade a terra all'indietro.

Altre immagini documentano che l'Arbitro, richiamato da alcuni calciatori della Lazio, si avvicina al punto in cui è disteso Nesta, il quale tiene una mano appoggiata alla parte laterale sinistra del capo. Il giuoco viene interrotto, entra il massaggiatore della Lazio; il giocatore Nesta si rialza per poi riprendere regolarmente la gara.

Così descritto, sulla scorta delle immagini, l'episodio, si può affermare che il gesto di Batistuta è stato estraneo all'azione di giuoco, poiché in quel momento la palla era ancora tra i piedi di Zebina e non era stata lanciata verso una zona del campo dove potesse essere controllata da Batistuta. Anche sotto questo profilo, quindi, sussiste il relativo requisito fissato dall'art. 31 citato.

Ritiene, invece, questo Giudice che nella condotta del calciatore Batistuta, così come appare dalle immagini televisive, non sia ravvisabile il requisito della violenza.

Per condotta violenta, rilevante ex art. 31, deve intendersi infatti, a parere di questo Giudice, ogni atto che costituisca **intenzionalmente danno o pericolo di danno nei confronti di un terzo**, come già sottolineato in una precedente e recente delibera in materia di applicabilità dell'art. 31 (C.U. n. 76 del 25 settembre 2001).

La ragione ispiratrice della norma in questione ed il dato testuale ("limitatamente ai fatti di condotta violenta") illustrano, senza ombra di dubbio, che il Codice di Giustizia Sportiva ha inteso riservare l'utilizzabilità di un mezzo straordinario di prova, come le immagini televisive, non a qualsivoglia condotta scorretta commessa durante lo svolgimento del giuoco, ma l'ha voluta riservare ai soli casi, più gravi, di condotta violenta. Essi sono identificabili congiuntamente sia in relazione al danno, od al pericolo di danno, per l'incolumità altrui, sia in relazione ad un connotato psicologico di intenzionalità, cioè di gesto mirato allo scopo di attentare all'incolumità dell'avversario.

Nel caso di specie le immagini televisive, che hanno ripreso la scena da lontano e da una sola prospettiva (quella di spalle rispetto ai calciatori interessati), non consentono di attribuire con certezza al gesto di Batistuta la più volte richiamata caratteristica di intenzionalità lesiva rispetto all'avversario.

Batistuta commette un'azione scorretta, perché vistosamente allarga all'indietro il suo braccio. Ma risulta, altrettanto inequivocabilmente, che il braccio è disteso non a gomito, modalità quest'ultima che sarebbe chiaramente sintomatica di una volontà di ledere l'avversario. Ancora, il gesto è attuato nel contesto di un contrasto di giuoco, che vede Nesta immediatamente a ridosso delle spalle di Batistuta e quest'ultimo impegnato a liberarsi della stretta marcatura per partecipare all'ulteriore svolgimento del giuoco.

In altri termini le immagini televisive danno certamente conto di un gesto sì scomposto di Batistuta, ma non qualificato dalla volontà specifica di ledere l'avversario, potendosi quel gesto interpretare anche come modalità, seppur grossolana, di sottrarsi al controllo dell'avversario.

Risulta, in conclusione, non univoco sul piano probatorio il valore documentale delle immagini che lasciano un margine di dubbio, quanto all'intenzionalità lesiva del gesto del Batistuta, troppo ampio per poterne consentire una sua definizione in termini di condotta violenta, fermo restando il giudizio di scorrettezza della condotta stessa.

L'oggettiva assenza di qualsiasi esito lesivo dell'incolumità del calciatore Nesta – documentata dalle immagini che mostrano come l'atleta non ebbe bisogno di ricorrere ad alcun specifico trattamento sanitario e poté riprendere nell'immediatezza la partita senza menomazioni di rendimento di alcun genere - costituisce ulteriore elemento che lascia insuperabili quei dubbi sulla effettiva portata del gesto compiuto dal Batistuta e sulla sua definibilità quale atto violento.

Ne deriva pertanto un giudizio di non applicabilità della prova televisiva al caso di specie, per le ragioni sopra riportate.

P.Q.M.

Delibera di non adottare alcuna decisione disciplinare a seguito della segnalazione della Procura Federale.

* * * * *

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

a) SOCIETA`

Ammenda di L. 80.000.000 con diffida : alla Soc. **LAZIO** per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara, alla lettura delle formazioni e relativa visualizzazione delle immagini dei singoli calciatori, intonato cori a contenuto di discriminazione razziale nei confronti di calciatori avversari; per avere i suoi sostenitori, collocati in una curva, sistematicamente intonato per tutto il corso della gara cori a contenuto di discriminazione razziale nei confronti di alcuni calciatori avversari, ogni qualvolta essi giocavano il pallone o rimanevano a terra perchè infortunati; per avere, prima dell'inizio della gara lanciato due

fumogeni e per aver scagliato oggetti contro appartenenti alle Forze di Polizia, all'interno di una curva, così determinando una situazione di pericolo per l'incolumità di più persone; **sanzione determinata quanto ai cori razzisti nella misura di L. 50.000.000, in applicazione dell'art. 10 commi 2 e 5 C.G.S. e, nella misura di L.30.000.000 con diffida, in applicazione dell'art. 11 commi 1 e 3 C.G.S.; sanzione attenuata in considerazione delle documentate iniziative assunte dalla Società per prevenire il compimento di simili condotte;** recidiva specifica quanto alla violazione dell'art. 10 C.G.S.

Ammenda di L. 35.000.000 con diffida : alla Soc. **INTERNAZIONALE** per avere suoi sostenitori fatto esplodere un petardo nel primo tempo e due nel secondo tempo; per avere esposto, prima dell'inizio e sino al 10° del primo tempo, due emblemi espressivi di violenza; per aver lanciato, al 24° del secondo tempo un razzo che cadeva in un settore occupato da sostenitori avversari, così determinando una situazione di pericolo per l'incolumità pubblica, evidenziata dalla confusione provocata in quella zona degli spalti; **ammenda determinata nella misura di L. 10.000.000 per il secondo fatto e di L.20.000.000 con diffida per il terzo fatto, ai sensi rispettivamente dell'art. 10 commi 2 e 5, e dell'art. 11 commi 1 e 3 C.G.C., ed attenuata in considerazione delle documentate iniziative della Società per prevenire il compimento di simili condotte;** recidiva.

Ammenda di L. 10.000.000 : alla Soc. **ATALANTA** per avere suoi sostenitori, al 3° del primo tempo ed al 36° del secondo tempo, lanciato numerosi fumogeni all'interno del recinto e del terreno di giuoco.

Ammenda di L. 10.000.000 : alla Soc. **JUVENTUS** per avere suoi sostenitori esposto tre striscioni contenenti espressioni ingiuriose nei confronti dei tifosi avversari: il primo per tutta la durata della gara, gli altri due per pochi minuti sia nel primo che nel secondo tempo.

Ammenda di L. 8.000.000 : alla Soc. **BRESCIA** per avere suoi sostenitori acceso sugli spalti fumogeni con modalità tali da ridurre la visibilità sul terreno con conseguente ritardo di un minuto nell'inizio della gara; per aver lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco al 39° del primo tempo.

Ammenda di L. 5.000.000 : alla Soc. **ROMA** per avere un suo sostenitore, prima dell'inizio della gara, fatto indebito ingresso sul terreno di giuoco ed aver rivolto gesti provocatori all'indirizzo dei tifosi avversari.

Ammenda di L. 3.000.000 : alla Soc. **LECCE** per avere suoi sostenitori lanciato un fumogeno all'interno del recinto di giuoco; recidiva.

Ammenda di L. 2.000.000 : alla Soc. **PERUGIA** a titolo di responsabilità oggettiva per la non tempestiva presentazione della squadra, che determinava il ritardo di un minuto nell'inizio della gara.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ANDERSSON Daniel Jerry (Venezia): per doppia ammonizione: per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

MICELI Salvatore (Piacenza): per doppia ammonizione: per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.

STATUTO Francesco (Piacenza): per doppia ammonizione: per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

BAZZANI Fabio (Perugia).

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI L. 2.000.000

GAUTIERI Carmine (Piacenza); sanzione aggravata perché capitano della squadra (Seconda sanzione).

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

ADANI Daniele (Fiorentina)

DABO Ousmane (Atalanta).

PRIMA SANZIONE

KALADZE Kakha (Milan)

TACCHINARDI Alessio (Juventus)

TORRICELLI Moreno (Fiorentina).

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSAIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

COLUCCI Leonardo (Verona)

D'ANGELO Maurizio (Chievo Verona)

DELLI CARRI Daniele (Torino)

GATTI Fabio (Perugia)
HELGUERA Luis (Udinese)
MARASCO Antonio (Venezia)
MATERAZZI Marco (Internazionale)
MORO Fabio (Chievo Verona)
PINZI Giampiero (Udinese).

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

BELLUCCI Claudio (Bologna)
BOLANO Jorge (Parma)
COSTACURTA Alessandro (Milan)
DA CONCEICAO Eriberto (Chievo Verona)
DI BIAGIO Luigi (Internazionale)
GATTUSO Gennaro Ivan (Milan)
GIANNICHEDDA Giuliano (Lazio)
LIMA Francisco Gouvinho (Roma)
MARCHIONNI Marco (Parma)
MORA Nicola (Piacenza)
SALA Luigi (Atalanta)
TONI Luca (Brescia).

PRIMA SANZIONE

APPIAH Stephen (Parma)
BALLERI David (Lecce)
BARONIO Roberto (Fiorentina)
BENIN Mirko (Fiorentina)
BLASI Manuele (Perugia)
CANNAVARO Paolo (Verona)
COIS Sandro (Fiorentina)
CORDOBA Ivan (Internazionale)
FRESI Salvatore (Bologna)
GAMBERINI Alessandro (Bologna)
LANNA Salvatore (Chievo Verona)
SERGINHO Dos Santos Sergio (Milan)
UMIT Davala (Milan)
ZANETTI Cristiano (Internazionale).

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

ZAURI Luciano (Atalanta).

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

COMANDINI Gianni (Atalanta)

HUBNER Dario (Piacenza).

c) ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI L. 3.000.000

GUIDOLIN Francesco (Bologna): perchè, al 36° del primo tempo, manifestava platealmente il suo dissenso urlando e gesticolando nei confronti di un Assistente.

d) DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 19 NOVEMBRE 2001 ED AMMENDA DI L. 5.000.000

IACHINI Giuseppe (Venezia): perchè, in violazione dei doveri inerenti il ruolo di Dirigente accompagnatore ufficiale, rivolgeva all'Arbitro, a partire dal 4° minuto del secondo tempo sino alla fine, sistematiche frasi volgarmente irrispettose ed ingiuriose; infrazione rilevata da un Assistente.

Il Giudice Sportivo: *dott. Maurizio Laudi*

" " "

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla **Lega Nazionale Professionisti** entro e non oltre il 9 novembre 2001.

PUBBLICATO IN MILANO IL 30 OTTOBRE 2001

IL SEGRETARIO
dott. Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
dott. Franco Carraro